

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Magnago e nomina del commissario straordinario. (26A01123)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Pedaso e nomina del commissario straordinario. (26A01124)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Portici e nomina del commissario straordinario. (26A01125)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Raviscanina e nomina del commissario straordinario. (26A01126)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivolta d'Adda e nomina del commissario straordinario. (26A01127)..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Sile. (26A01128)..... Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 6 marzo 2026.

Determinazione del tasso cedolare annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali Valore, con godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032. (26A01222) Pag. 5



Ministero delle imprese e del made in Italy		
DECRETO 22 dicembre 2025.		
Modifica del decreto 25 maggio 2022, concernente i criteri per la nomina di Fintecna nelle procedure di amministrazione straordinaria. (26A01211).....	Pag. 5	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen» (26A01176) Pag. 11
DECRETO 21 gennaio 2026.		
Liquidazione coatta amministrativa della «Alchimia società cooperativa sociale», in Campomorone e nomina del commissario liquidatore. (26A01207).....	Pag. 6	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lestronette» (26A01177) Pag. 11
DECRETO 2 marzo 2026.		
Liquidazione coatta amministrativa della «S. Isidoro cooperativa edilizia», in Savona e nomina del commissario liquidatore. (26A01212)...	Pag. 7	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lamictal» (26A01178) Pag. 12
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		
DECRETO 5 marzo 2026.		
Modifiche al decreto 17 dicembre 2024, in materia di aggiornamenti dei criteri di metrologia. (26A01213).....	Pag. 8	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amlodipina, «Amlodipina Almus Pharma». (26A01193) Pag. 13
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		Corte suprema di cassazione
Agenzia italiana del farmaco		
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Malarone» (26A01175)	Pag. 10	Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A01327)..... Pag. 13
		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
		Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario di Baltimora (Maryland, Stati Uniti) (26A01206)..... Pag. 14
		SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10
		Autorità di regolazione dei trasporti
		DELIBERA 4 dicembre 2025.
		Approvazione del bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028. (Delibera n. 219/2025). (26A01221)



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Magnago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Magnago (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 dicembre 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magnago (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Angela Marta Nastasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Magnago (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Dario Eugenio Luigi Candiani.

Il citato amministratore, in data 30 dicembre 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 gennaio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magnago (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Angela Marta Nastasi, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Milano.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Pedaso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pedaso (Fermo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate, con atti separati presentati al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

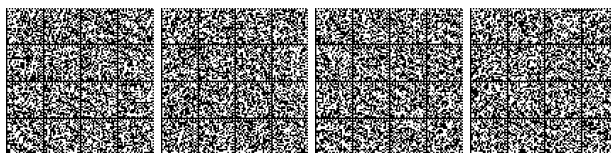
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pedaso (Fermo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Annunziata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pedaso (Fermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti contemporaneamente al protocollo dell'ente in data 20 febbraio 2026.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Fermo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 febbraio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pedaso (Fermo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alessandro Annunziata, viceprefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Fermo.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Portici e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Portici (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 dicembre 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portici (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Caterino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Portici (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Cuomo.

Il citato amministratore, in data 31 dicembre 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 gennaio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portici (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Caterino, prefetto in quiescenza.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01125



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Raviscanina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Raviscanina (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Raviscanina (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Italiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro
dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Raviscanina (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2026.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente con provvedimento del 16 febbraio 2026.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Raviscanina (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Italiano, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Isernia.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivolta d'Adda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Rivolta d'Adda (Cremona);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 23 gennaio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

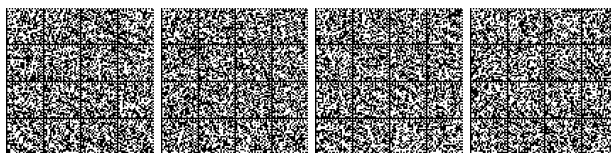
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rivolta d'Adda (Cremona) è sciolto.



Art. 2.

La dott.ssa Giulia Vernizzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rivolta d'Adda (Cremona), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni Sgroi.

Il citato amministratore, in data 23 gennaio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratisi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cremona, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 febbraio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rivolta d'Adda (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giulia Vernizzi, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Cremona.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Silea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati eletti il consiglio comunale di Silea (Treviso) ed il sindaco nella persona della signora Rossella Cendron;

Vista la deliberazione n. 6 del 2 febbraio 2026, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della signora Rossella Cendron dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Silea (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Silea (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Rossella Cendron.

La signora Rossella Cendron, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 23 e 24 novembre 2025, è stata nominata consigliere della Regione Veneto.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 6 del 2 febbraio 2026, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Silea (Treviso).

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01128



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2026.

Determinazione del tasso cedolare annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali Valore, con godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 9517 del 27 febbraio 2026 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), con godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzata e gestita dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 2 del precedente decreto ove si prevede che, con apposito decreto di accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento dei «BTP Valore», verranno stabiliti i tassi cedolari annui definitivi, nonché il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la nota n. 122-2026 del 6 marzo 2026, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Valore»;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonché del «decreto cornice» e del decreto di emissione n. 9517 del 27 febbraio 2026, il tasso cedolare annuo dei «BTP Valore» con godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032 è determinato nella misura rispettivamente del 2,60% per le cedole pagabili dal 10 giugno 2026 sino al 10 marzo 2028 (primo periodo), del 3,20% per le cedole pagabili dal 10 giugno 2028 sino al 10 marzo 2030 (secondo periodo) e del 3,80% per le cedole pagabili dal 10 giugno 2030 sino al 10 marzo 2032 (terzo periodo).

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 6 marzo 2026, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 16.222.584.000,00 euro.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 27 febbraio 2026, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01222

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 dicembre 2025.

Modifica del decreto 25 maggio 2022, concernente i criteri per la nomina di Fintecna nelle procedure di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 19, comma 3-bis, comma 3-ter, e comma 3-quater, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/2004;



Visto l'art. 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a norma rispettivamente dell'art. 8, comma 1, lettera b, e dell'art. 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999;

Visto l'art. 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilità dei commissari straordinari;

Visto il decreto n. 60/2013 del 10 aprile 2013 «Regolamento recante i requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi dell'art. 39 comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 2013 del 1999»;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, recante «Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2022, che disciplina i «Criteri per la nomina di Fintecna nelle procedure di amministrazione straordinaria»;

Ritenuto opportuno modificare il decreto ministeriale 25 maggio 2022 al fine di semplificare e sistematizzare il procedimento amministrativo e i criteri per l'individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera a) del comma 2, dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 2022 è sostituito dalla seguente «a. durata della procedura superiore a dieci anni dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria».

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 70

26A01211

DECRETO 21 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alchimia società cooperativa sociale», in Campomorone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'im-

presa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Alchimia società cooperativa sociale», con sede in Campomorone (GE), sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 9.667,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 41.026,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -33.359,00;

Considerato che in data 24 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente,



nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Alchimia società cooperativa sociale», con sede in Campomorone (GE) (C.F. 03724640101), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Vigo, nato a Genova (GE) l'8 settembre 1963 (codice fiscale VGIFRZ63P08D969I), ivi domiciliato in via di Brera n. 2/23.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A01207

DECRETO 2 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «S. Isidoro cooperativa edilizia», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «S. Isidoro cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 22 settembre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, data la presenza di due atti di precetto e di un accertamento esecutivo per omessa dichiarazione/versamento di imposte comunali;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 211.679,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 240.164,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -25.156,00;

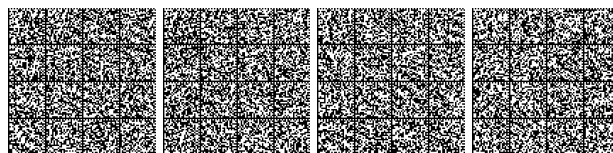
Considerato che in data 26 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «S. Isidoro cooperativa edilizia», con sede in Savona (SV) (codice fiscale 01494230095), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Silvia Guglielminetti, nata a Genova (GE) il 19 novembre 1970 (codice fiscale GGL SLV 70S59 D969S), ivi domiciliata in Via Canevari n. 24/10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01212

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2026.

Modifiche al decreto 17 dicembre 2024, in materia di aggiornamenti dei criteri di metrologia.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura;

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, rubricato «Revisioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, segnatamente, l'art. 238, recante «Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici»;

Visto il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, e in particolare l'art. 239, rubricato «Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi»;

Visto, altresì, l'art. 241, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rubricato «Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, che adotta il «Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 febbraio 2000, n. 48), avente ad oggetto «Disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori»;

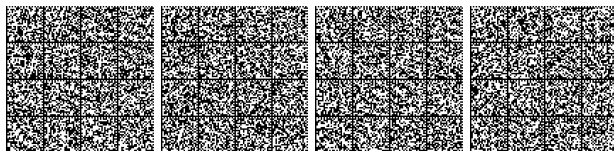
Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 7 settembre 2005, n. 1699/404, avente ad oggetto «Capitolato tecnico di omologazione delle apparecchiature banchi prova freni a piastra per veicoli di massa complessiva massima ≥ 3.5 t»;

Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 19 settembre 2011, n. 607, recante «Capitolato tecnico di omologazione del banco prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t»;

Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 11 agosto 2023, n. 330, recante «Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa del 22 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 gennaio 2010, n. 20), avente ad oggetto «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Visto il decreto dell'allora Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, recante «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale «Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche»;



Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE;

Visto l'art. 11 del sopracitato decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, rubricato «Impianti ed apparecchiature di controllo», il quale, al comma 2, prevede che «le apparecchiature utilizzate per le misurazioni sono periodicamente sottoposte a verifica della conformità metrologica, secondo le modalità previste dall'autorità competente nel rispetto degli intervalli minimi indicati al punto II dell'allegato III»;

Visto l'art. 14 del predetto decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, recante «Supervisione dei centri di controllo», il quale, al comma 3, dispone che «l'autorità competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 3 dell'allegato V»;

Visto l'allegato V al sopracitato decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, e, in particolare, il punto 3 lettera c), in materia di attrezzature e locali, il quale prevede che le norme e le procedure inerenti alla revisione, debbano contenere i «requisiti per manutenzione e taratura delle attrezzature di controllo»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, n. 446, avente ad oggetto «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023, n. 237, recante «Modifiche al decreto 15 novembre 2021, in materia di «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti»;

Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 17 dicembre 2024, n. 563, avente ad oggetto «Modalità di verifiche della conformità metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dei centri di controllo» e, in particolare, i relativi allegati II, III, IV e V;

Visto il punto 1.5. dell'allegato II al sopra citato decreto direttoriale n. 563/2024, il quale prevede che «Gli strumenti di controllo devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento internazionali, per la grandezza ed il campo di misura che sono destinati a misurare»;

Visto, altresì, il punto 1.7. del predetto allegato II al decreto direttoriale n. 563/2024, ai sensi del quale «Deroghe rispetto a quanto previsto nel punto 1.5 possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli strumenti di controllo»;

Visto, inoltre, l'art. 12 del decreto direttoriale n. 563/2024, il quale, al comma 1, prevede che «Gli organismi già autorizzati ad effettuare le verifiche della conformità metrologica sulle attrezzature ai sensi del capo II della circolare n. 88/1995 continuano in via transitoria a svolgere le suddette verifiche per un periodo massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento» e, al comma 2, stabilisce che «Decorso il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, le previsioni di cui al capo II della succitata circolare n. 88/1995 e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, cessano di produrre effetti unitamente alle prescrizioni in materia di verifica della conformità metrologica previste nei provvedimenti di omologazione ovvero approvazione del tipo delle attrezzature» e, al comma 5, che «a decorrere dalla data in cui il presente decreto acquisisce efficacia le verifiche sono svolte dagli organismi come definiti alla lettera q) dell'art. 1, secondo le modalità indicate nel presente decreto»;

Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione del 5 luglio 2024 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 agosto 2024, n. 202), recante «Norma di omologazione dell'attrezzatura di revisione "Analizzatore gas di scarico"», il quale prevede, all'art. 2, comma 1, che «La commercializzazione delle attrezzature "Analizzatore gas di scarico", omologate in conformità alla circolare n. 3997/604 del 6 settembre 1999 – Nuova circolare n. 88/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla circolare prot. n. 211/404 del 18 gennaio 2002 sarà consentita fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Vista la circolare 22 maggio 1995, n. 88, come integrata dalla circolare 7 agosto 1996, n. 112, e dalla successiva circolare 6 settembre 1999, n. 3997/604, la quale prevede una verifica iniziale e verifiche periodiche ed occasionali delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'Appendice X del Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e stabilisce che tali accertamenti, relativi alle attrezzature tecniche utilizzate dalle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, possono essere effettuati anche da enti di certificazione riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la circolare 27 luglio 2000, n. 6710/604, avente ad oggetto «Approvazione del tipo di banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti»;

Vista la circolare del 29 settembre 2000, n. 7938/604, recante «Procedure di omologazione, visita iniziale e periodica delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove di revisione dei ciclomotori e dei motocicli, di cui agli articoli 52 e 53, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Vista la circolare 1° luglio 2005, n. 1304/404, avente ad oggetto «Caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi a rulli con collegamento meccanico o elettronico per prove di velocità e di complemento alla analisi dei gas di veicoli a tre e quattro ruote (categorie internazionali L2, L5e, L6e, L7e)»;

Considerato che solo per alcuni degli strumenti di controllo attualmente disponibili per le prove di revisione dei veicoli sia possibile soddisfare i criteri di metrologia stabiliti dall'allegato II al decreto direttoriale n. 563/2024;

Considerato inoltre che, come previsto dal decreto direttoriale 5 luglio 2024, a partire dal 13 settembre 2025, gli analizzatori di gas di scarico prodotti dai costruttori devono essere omologati secondo le prescrizioni contenute nella citata direttiva 2014/32/UE;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare le modalità di verifica della conformità metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro



rimorchi dei centri di controllo, di cui al decreto direttoriale n. 563/2024, in considerazione dell'evoluzione della normativa e della prassi di riferimento, anche attraverso una modifica dei relativi allegati II, III, IV e V;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica degli allegati II, III, IV e V
del decreto direttoriale n. 563/2024*

1. L'allegato «A» al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, integra l'allegato III del decreto direttoriale n. 563/2024.

2. L'allegato «B» al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, sostituisce l'allegato II, l'allegato IV e l'allegato V del decreto direttoriale n. 563/2024.

Art. 2.

*Disposizioni transitorie in materia
di criteri di metrologia*

1. In attuazione di quanto previsto dal punto 1.7. dell'allegato II al decreto direttoriale n. 563/2024 e in deroga a quanto stabilito al punto 1.5. dell'allegato stesso, fino al termine del periodo transitorio stabilito dall'art. 12, comma 1, del medesimo decreto, la verifica della conformità metrologica può essere svolta utilizzando strumenti di controllo anche privi del certificato di taratura per le seguenti categorie di attrezzature:

- a) contagiri;
- b) opacimetro;
- c) prova fari;
- d) prova velocità;
- e) prova freni rulli e piastre.

2. Tale deroga al punto 1.5. dell'allegato II al decreto direttoriale n. 563/2024 è consentita per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, decorrente dallo scadere del termine di cui al comma precedente, nel caso in cui non siano stati ancora individuati strumenti di controllo dotati del certificato di taratura.

3. Decorso il periodo transitorio di cui ai commi precedenti, le attrezzature di nuova omologazione prevederanno l'utilizzo di strumenti di controllo che rispondano ai requisiti di riferibilità previsti dal punto 1.5. dell'allegato II del decreto direttoriale n. 563/2024.

4. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'art. 3, comma 4, del decreto dell'allora Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, le verifiche di conformità metrologica degli analizzatori di gas di scarico, omologati secondo la direttiva 2014/32/UE, sono svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella scheda tecnica di cui all'allegato «A» al presente decreto, con i relativi errori massimi ammessi.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2026

Il direttore generale: SERVEDIO

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, con i relativi allegati, sarà consultabile alla pagina del sito internet: [https://www.mit.gov.it/normativa/Decreto dirigenziale n. 100 del 05/03/2026](https://www.mit.gov.it/normativa/Decreto%20dirigenziale%20n.%20100%20del%2005/03/2026)

26A01213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Malarone»

Estratto determina IP n. 78 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MALARONE 250/100 MG FILMOMHULDE TABLETTE, 12 FILMOMHULDE TABLETTE dalla Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 25386, intestato alla società Glaxosmithkline BV Van Asch Van Wijckstraat 55H 3811 LP Amersfoort 033 2081100 e prodotto da Aspen Bad Oldesloe GMBH Industriestrasse 32-36 23843 Bad Oldesloe Germany e da Glaxo Wellcome SA AVDA. Extremadura, 3 09400 Aranda de Duero (Burgos) Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano MI.

Confezione: MALARONE «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052806015 (in base 10) 1LCJCZ(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 250 mg di atovaquone e 100 mg di proguanile cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: polossamero 188, cellulosa microcristallina (E460), idrossipropilcellulosa (E463), Povidone K30 (E1201), carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato (E470B);

rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), macrogol 400 e polietilenglicole 8000.

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp. z o.o., Grzybowska 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);
Falorni S.R.L., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MALARONE «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL.



Codice A.I.C.: 052806015.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MALARONE «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052806015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01175

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determina IP n. 79 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BRUFEN FORTE 600 MG FILMONHULDE TABLETTE, 30 TABLETTE dal Belgio con numero di autorizzazione BE128064, intestato alla società Viatris Healthcare Terhulpesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart Belgio e prodotto da Famar A.V.E., Anthousa Plant 63 AG. Dimitriou STR, 17456 Alimos, Grecia e da Mylan Hungary KFT., Mylan UTCA 1., Komáron, 2900, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano MI.

Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC.

Codice A.I.C.: 041240060 (in base 10) 17BKHW(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ibuprofene 600 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, ipromellosa 6mPa.s, ipromellosa 5mPa.s, talco, titanio diossido (E171).

Aggiungere al paragrafo 5 «Come conservare BRUFEN» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario: conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 - 20032 Corno (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Calessio di Settala (MI);

Prespack Sp.oz.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - I.O.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC.

Codice A.I.C.: 041240060.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC.

Codice A.I.C.: 041240060.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01176

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lestronette»

Estratto determina IP n. 80 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LIANA-RATIOPHARM 0,10 mg/0,02 mg Filmtabletten - 126 Filmtabletten (6 x21) dalla Germania con numero di autorizzazione 73625.00.00, intestato alla società Ratiopharm GMBH GRAF-ARCO-STR. 3 89079 ULM (Germania) e prodotto da Merckle GMBH - Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren (Germania) e da Laboratorios Leon Farma S.A., C/LA Vallina S/N, Poligono Industrial Navatejera, 24193 Navatejera, Leon (Spagna), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano MI.



Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 052827019 (in base 10) 1LD4WC(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,10 mg di levonorgestrel e 0,02 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio, povidone K-30 (E 1201), magnesio stearato (E 572) e opadry II rosa [alcol polivinilico, talco (E 553b), titanio diossido (E 171), macrogol (tipo 3350), lacca di alluminio rosso (E 129), lecitina (E 322), ossido di ferro rosso (E 172) e indigotina lacca di alluminio (E 132)].

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 052827019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 052827019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01177

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto determina IP n. 81 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LAMICTAL 50 mg kautabletten bzw. tabletten zur herstellung einer suspension zum einnehmen 196 (2×98) dalla Germania con numero di au-

torizzazione 33122.02.00, intestato alla società Glaxosmithkline GmbH & Co. KG - Prinzregentenplatz 9, 81675 München Bayern - Germania e prodotto da Delpharm Poznań Spółka Akcyjna - Ul. Grundwaldzka 189, 60-322 Poznań, Polonia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

LAMICTAL «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA.

Codice A.I.C. n.: 049954062 (in base 10) 1HNH8G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile/dispersibile.

Composizione:

ogni compressa masticabile/dispersibile contiene:

principio attivo: 50 mg di lamotrigina;

eccipienti: carbonato di calcio, idrossipropilcellulosa, silicato di magnesio e alluminio, sodio amido glicolato, povidone K30, saccarina sodica, magnesio stearato, aroma di ribes nero.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma s.r.l. viale Europa n. 160 - Samarate - 21017 Italia;

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

LAMICTAL «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA.

Codice A.I.C. n.: 049954062.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

LAMICTAL «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA.

Codice A.I.C. n.: 049954062.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01178



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amlodipina, «Amlodipina Almus Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 60/2026 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: DC/2025/025.

Procedura europea n. NL/H/6381/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMLODIPINA ALMUS PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Almus s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea n. 11/10 - 16121 - Genova - Italia.

Confezioni:

«5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051861019 (in base 10) 1KGPIV (in base 32);

«10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051861021 (in base 10) 1KGPIX (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051861033 (in base 10) 1KGPK9 (in base 32).

Principio attivo: amlodipina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Teva Gyógyszergyár Zrt., Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto

un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 28 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01193

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 12 marzo 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per il divieto progressivo delle gabbie negli allevamenti e la transizione a sistemi cage free».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'organizzazione Essere Animali ETS sita in viale Certosa n. 218 - 20156 Milano - email: info@essereanimali.org

26A01327



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato
onorario di Baltimora (Maryland, Stati Uniti)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

Omissis;

Decreta:

Il sig. Salvatore Vitale, console onorario d'Italia in Baltimora (Maryland, Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche amministrative di firma, nei casi in cui esse siano prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia e restituzione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ufficio sovraordinato di I categoria dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A01206

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-060) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 3 1 3 *

€ 1,00

